Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 46 del 24 febbraio 1934-XII

PARTE PRIMA

RR. Istituti tecnici inferiori isolati

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2123.

Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Amelia dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Amelia conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Amelia visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 130. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore

di AMELIA

Art. 1.

Il R. Istituto inferiore di Amelia è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Terni;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto

in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo, esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di AMELIA

Un solo corso.
- Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
- N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2124.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Anagni dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Anagni conserva la sua attuale denominazione.
A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Anagni visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 114 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di ANAGNI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Anagni è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Frosinone;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b)* dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a)* dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato di ANAGNI

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2125.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bagnacavallo dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Bagnacavallo conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Bagnacavallo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 115 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di BAGNACAVALLO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Bagnacavallo è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ravenna;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Con-Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di BAGNACAVALLO

Un solo corso.
Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2126.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bivona dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive **modificazioni, relativo** all'ordinamento della Istruzione **media** e **dei** Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo **allo stato dei presidi, dei professori e** del personale assistente, **di segreteria** e subalterno dei Regi Istituti medi di **istruzione;**

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive **modificazioni, relativo** agli alunni, gli esami e le tasse negli **Istituti medi di istruzione;**

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, **contenente disposizioni** sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento **dell'istruzione media tecnica;**

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'**approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;**

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Bivona conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Bivona visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 116 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di BIVONA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Bivona è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Agrigento;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di BIVONA

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali**	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2127.

Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Carpi dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Carpi conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Carpi visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 122 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di CARPI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Carpi è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Modena;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
DI CARPI

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2128.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cesena dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Cesena conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Cesena, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 125 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di CESENA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Cesena è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
DI CESENA

Un solo corso
ed una 1ª classe collaterale stabile.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2129.

Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Chivasso dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni. relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Chivasso conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Chivasso visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 117 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di CHIVASSO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Chivasso è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Torino;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precendete art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di CHIVASSO

Un solo corso.
- Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
- N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2130.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Francesco Mestica » di Cingoli dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Francesco Mestica » di Cingoli conserva la sua attuale denominazione.
A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Francesco Mestica » di Cingoli visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 118 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore « Francesco Mestica » di CINGOLI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore « Francesco Mestica » di Cingoli è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Macerata;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato « Francesco Mestica »

di CINGOLI

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2131.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Vigilio Inama » di Cles dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Vigilio Inama » di Cles conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Vigilio Inama » di Cles visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 119 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore « Vigilio Inama » di CLES

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore « Vigilio Inama » di Cles è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Trento;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale,

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del Regio Istituto Tecnico inferiore isolato « Vigilio Inama » di CLES

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2132.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Lendinara dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Lendinara conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Lendinara visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 110 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di LENDINARA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Lendinara è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Rovigo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato di LENDINARA

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali . .	—	—	1	
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia . . .	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2133.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Lugo dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Lugo conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Lugo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 124 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore
di LUGO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Lugo è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ravenna;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di LUGO

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2134.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Macomer dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Macomer conserva la sua attuale denominazione.
A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Macomer visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 123 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di MACOMER

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Macomer è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Nuoro;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^8/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^7/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato

di MACOMER

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo B (11° al 8° grado).

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo)				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2a, 3a e 4a classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Personale subalterno a carico dello Stato. (Art. 44 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 Gennaio 1933-XI).

Tabella F

PERSONALE	Posti di ruolo	Carriera	Stipendio Minimo al 1 luglio 1930	Stipendio Minimo al 1 dicembre 1930	Stipendio Massimo al 1 luglio 1930	Stipendio Massimo al 1 dicembre 1930	S. S. A. al 1 luglio 1930	S. S. A. al 1 dicembre 1930
Bidelli	2	—	5.000	4.400	6.500	5.720	800	704

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2135.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Merano dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Merano conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Merano visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 113 — MANCINI.

32

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di MERANO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Merano è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico; e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Bolzano;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didatico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) . .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D.-L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di MERANO

Un solo corso.
- Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
- N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2136.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Monza dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti Medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Monza conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Monza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 121 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di MONZA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Monza è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Milano;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al N. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato di MONZA

Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
PRESIDENZA —				
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dell'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	—	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	1	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2137.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nola dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti Medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Nola conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Nola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 120 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di NOLA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Nola è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Napoli;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di NOLA

Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.	Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7º). N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento	1	Ruolo A 7º	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista**	5	Ruolo B dall'11º all'8º grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2138.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Osimo dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Osimo conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1º ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Osimo visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 4 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di OSIMO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Osimo è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Ancona;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto; ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083 convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato di OSIMO

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2139.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Pavullo nel Frignano dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Pavullo nel Frignano conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Pavullo nel Frignano visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 3 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di PAVULLO NEL FRIGNANO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Pavullo nel Frignano è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Modena;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didatico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083 convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di PAVULLO NEL FRIGNANO

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).	
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).	

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2140.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Pordenone dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Pordenone conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Pordenone visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 338, *foglio* 111 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di PORDENONE

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Pordenone è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Udine;
c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di PORDENONE

Un solo corso
ed una 1ª classe collaterale stabile.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2141.

Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portocivitanova dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Portocivitanova conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Portocivitanova visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, *registro* 338, *foglio* 112 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di PORTOCIVITANOVA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Portocivitanova è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Macerata;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^8/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^7/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^8/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di PORTOCIVITANOVA

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza con insegnamento.**	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali**	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera**	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2142.

Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Bartolomeo Borghesi » di Savignano di Romagna dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Bartolomeo Borghesi » di Savignano di Romagna conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Bartolomeo Borghesi » di Savignano di Romagna visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 1 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore « Bartolomeo Borghesi » di SAVIGNANO DI ROMAGNA.

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore « Bartolomeo Borghesi » di Savignano di Romagna è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Forlì;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didatico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
dell'R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato « Bartolomeo Borghesi » di SAVIGNANO DI ROMAGNA

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2143.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Stradella dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti Medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Stradella conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Stradella, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 2 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di STRADELLA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Stradella è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Pavia;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di STRADELLA

Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A e 7°	—	
CORSO INFERIORE (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2144.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato « Ernesto Cesàro » di Torre Annunziata dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Ernesto Cesàro » di Torre Annunziata conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato « Ernesto Cesàro » di Torre Annunziata, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 5 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore « Ernesto Cesàro » di TORRE ANNUNZIATA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore « Ernesto Cesàro » di Torre Annunziata è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Napoli;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	100
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato « Ernesto Cesàro »
di TORRE ANNUNZIATA

Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.	Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°). N. 8 catedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima classe collaterale.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2145.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Treviglio dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Treviglio conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Treviglio visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 126 — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Inferiore di TREVIGLIO

Art. 1.

Il R. Istituito Tecnico inferiore di Treviglio è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Bergamo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di TREVIGLIO

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7º).
N. 7 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7º	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11º all'8º grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2146.
Trasformazione del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Viadana dal vecchio al nuovo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965 relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Viadana conserva la sua attuale denominazione.

A decorrere dal 1º ottobre 1933-XI esso, a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico inferiore isolato di Viadana visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 6 — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Inferiore di VIADANA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico inferiore di Viadana è costituito di un corso inferiore completo ad indirizzo generico.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Mantova;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . .	»	50
Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame) .	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto Tecnico Inferiore Isolato
di VIADANA

Un solo corso.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. **Presidenza** con insegnamento.	1	Ruolo A 7°	—	
CORSO INFERIORE. (Un corso completo).				
2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.**	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. **Matematica**	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. **Scienze naturali** . .	—	—	1	
5. **Disegno**	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. **Stenografia**	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.